



N.99	DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE	DATA
	Oggetto:	27/09/2023
CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO IMPRESE DI SOCIETA' DI PERSONE NON OPERATIVE EX ART. 3 DPR 247/2004		

IL CONSERVATORE

VISTO l'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., che ha istituito il Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 c.c.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 242 smi, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO Il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 "*Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese*", in particolare l'art. 3, che disciplina la cancellazione delle società di persone, nei confronti delle quali l'ufficio abbia rilevato una delle seguenti circostanze:

- a) irreperibilità presso la sede legale;
- b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- c) mancanza del codice fiscale;
- d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
- e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita;

VISTO l'art. 40 del D.L. 76/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

RICHIAMATA la determinazione del Conservatore del registro delle imprese n. 10 del 25/02/2022, con la quale sono stati definiti i criteri direttivi per la gestione delle procedure di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese e di attribuzione d'ufficio del domicilio digitale, nonché le modalità di comunicazione alle imprese interessate dell'avvio del procedimento, e/o di qualsiasi altro atto di natura infra procedimentale, ivi compreso il provvedimento finale;

VISTE le posizioni delle imprese, di cui all'allegato A per le quali risulta:

- dalla posizione da 1 a 6: mancanza del codice fiscale
- dalla posizione da 7 a 9: decesso di tutti i soci/socio-liquidatore risultanti ancora iscritti nelle posizioni d'impresa

PRESO ATTO che per le posizioni 1 e 6, l'assenza del codice fiscale dell'impresa rileva anche la circostanza prevista dall'art. 3 lettera C) del DPR 247/2004 "mancanza del codice fiscale";

PRESO ATTO che per le posizioni da 7 a 9 il decesso del socio/socio liquidatore risultante indicato in visura è stato accertato come da risultanze delle anagrafi comunali;

PRESO ATTO inoltre che tutte le posizioni risultano sprovviste di un domicilio digitale valido e attivo, che risulta mancante il regolare pagamento del diritto annuale, che risulta ancora riportato in Lire il valore nominale dei conferimenti, oltre a risultare tutte inattive e/o senza attività prevalente/principale;

VERIFICATO altresì la mancanza di dichiarazioni fiscali per più di tre anni consecutivi e la mancanza di immobili – verifiche effettuata dal portale Agenzia delle Entrate – Punto Fisco e Sister - non disponibili per le società da 1 a 6 in quanto sprovviste di codice fiscale;

RITENUTO di non poter applicare quanto previsto dall'art. 40 D.L. 76/2020 commi 6 e 7 che prevedono la comunicazione agli interessati di ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese entro otto giorni dalla sua adozione, con possibilità di ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese;

VISTO l'articolo 16 del DPR n. 581/1995;

VISTO il DPR n. 247/2004, in particolare l'articolo 3;

VISTO l'art. 40 D.L. 76/2020 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTA la Direttiva del Conservatore del Registro delle Imprese n. 10 del 25/02/2022,

DETERMINA

1. la cancellazione d'ufficio delle società di persone ai sensi dell'art. 3 lett. C) – posizioni da 1 a 6 – e lettera B) – posizioni da 7 a 9 - riportate nell'allegato A, parte integrante della determina; (all. 1)

2. che la presente determina sia pubblicata per otto (8) giorni consecutivi, nell'albo camerale informatico e nella sezione Documenti della pagina "Conoscere il Registro Imprese/REA/Albo Artigiani/Cancellazioni d'ufficio", non essendo possibile procedere a notifica risultando per tutte le posizioni il decesso dei soci/socio-liquidatore risultante in visura;

3. di inoltrare, dopo l'annotazione della cancellazione, la determina all'Ufficio Diritto Annuale per gli ulteriori adempimenti;

4. di procedere, nelle more dell'implementazione delle procedure automatizzate attraverso Comunicazione Unica d'ufficio di cui al comma 8 dell'art. 40 del DL 76/2020, a trasmettere a mezzo PEC agli enti coinvolti (Agenzia Entrate, INPS, INAIL) l'elenco delle imprese cancellate dal Registro Imprese per quanto di rispettiva competenza.

Approvato da
dott.ssa Federica Tonus
Responsabile Servizio Registro
Imprese: nuovi servizi RI, albi e
ruoli

IL CONSERVATORE R.I.
dott. Giacomo de' Stefani
Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

Allegato A Determina Conservatore – Art. 3 DPR 247/2004 LETT. B) e C)

N.	REA	C.F.	RAGIONE SOCIALE	circostanza
1	RO 61893	MANCANTE	IMMOBILIARE GIARDINO DI M.T.JORI & C.	B) - C)
2	RO 62988	MANCANTE	BELLELI DI GINO BELLELI & C.	B) - C)
3	RO 65725	MANCANTE	SMALTERIA S.MARCO DI BOMPANI CESARE & C. - S.A.S.	B) - C)
4	RO 66279	MANCANTE	CARLO GOBETTO DI ERIO E DINO GOBBETTO E C.	B) - C)
5	RO 66574	MANCANTE	PREFABBRICATI VIBROCEMENTO DI FRIZZIERO IORIS & C	B) - C)
6	RO 69575	MANCANTE	DE PISIS DI GEOM CARLO RAIMONDI E C.	B) - C)
7	VE 143756	01466560271	CLODIAPESCA SNC DI BOSCOLO RINO MENEGUOLO E C.	B)
8	VE-196952	02106800275	DE MARCHI ALBERIGO & C. SNC IN LIQUIDAZIONE	B)
9	VE-220145	02488910270	IMPRENDITORIALE AGRICOLA SNC DI IDA DE SUTTI IN FRASSON E C.	B)